

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 21/30/2012

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese depositava appello in data 10/3/11 contro la Officina Meccanica A. Co. & Figli srl in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 196/1/10 del 13/12/10 - 13/12/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso, a spese compensate, avanzato avverso l'avviso di accertamento n. Omissis relativo ad Ires+Iva+Irap per la annualità 2004, con maggiori imposte rispettivamente per € 27.329,00, € 23.656,00 ed € 8.964,00, nonché sanzioni per infedele dichiarazione per € 40.993,50. L'Ufficio aveva infatti elevati i ricavi dichiarati sulla base dello studio di settore TD32U "Fabbricazione di macchine ed altro materiale meccanico n.c.a" con codice di attività 29243, da € 433.388,00 ad € 626.811,30, con un reddito conseguentemente emergente di € 82.816,00 contro una perdita dichiarata di € 110.607,00. La società contestava l'irregolarità e mancato perfezionamento del contraddittorio con l'Ufficio e ribadiva di aver perso nel 1999 il maggiore committente - gruppo To., con 65% del fatturato - di cui utilizzava la rete commerciale e lo stesso marchio, in una situazione di crisi di settore delle macchine per l'industria conciaria. Gli anteriori giudici ritenevano non sussistere incongruenze "tali da giustificare la presunzione di ricavi non dichiarati", pur avendo considerato che l'Ufficio aveva determinato un abbattimento dei ricavi da studi di settore del 4% pari all'incidenza media del fatturato del gruppo To., committente principale. Osservavano ulteriormente che "la perdita di rapporti commerciali la cui incidenza era pari al 65% del volume d'affari ha di fatto influito in modo importante, con conseguenze sugli esercizi successivi" e che "la riduzione di macchinari, minor consumo di energia elettrica rispetto ad anni precedenti sono tutte circostanze che giustificano la non adeguatezza dei dati emergenti dagli studi". Concludevano che le presunzioni evidenziate dall'Ufficio "non rivestono quella precisione e gravità e concordanza tale da giustificare una rettifica del reddito ai sensi dell'art.39 comma 1 Dpr 600/73".

L'appellante Ufficio chiedeva con vittoria di spese l'accoglimento del proprio appello con conseguente declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso, lamentando che "la Commissione Provinciale non ha ben interpretato le norme di legge che permettono agli Uffici di emettere avvisi di accertamento basati sugli studi di settore" e che a seguito del - regolare - contraddittorio ha emesso l'avviso di accertamento "tenendo in considerazione le motivazioni esposte da controparte .. accertando maggiori ricavi pari solo ad € 57.892,00" a fronte di una differenza di € 279.184,00 tra ricavi dichiarati e ricavi puntuali di riferimento. Insisteva di aver effettuato la corretta imputazione al cluster di riferimento, osservando che "se la perdita del committente principale (To.) fosse stata così rilevante, questa avrebbe sortito i propri effetti già a partire dalle annualità successive al 1999 e non a partire dal 2003" e pur ammettendo che fosse "plausibile ritenere che il fatturato generato negli anni successivi, dal 2000 al 2003, fosse da ricondurre alla ultimazione delle precedenti commesse". Inoltre l'Ufficio, in considerazione della crisi di settore, sottolineava di aver determinato i ricavi non dichiarati partendo non dal ricavo puntuale di € 712.527,00 ma dal ricavo minimo dello studio TD32U pari ad € 696.457,00, abbattuto del 6% (ridistribuzione della tipologia della produzione, in proprio e per terzi) e del 4% (effetto della risoluzione del contratto To.), ottenendo i ricavi accertati in misura di € 626.811,30.

La società contribuente con atto depositato il 29/4/11 controdeduceva con appello incidentale, chiedendo con vittoria di spese in via principale il rigetto dell'appello

dell'Ufficio e, alternativamente, l'accoglimento del proprio appello incidentale in merito al mancato perfezionamento del contraddittorio, confermando in ogni caso l'illegittimità dell'impugnato avviso, eventualmente ed in mero subordine, rideterminandone l'ammontare tenuto conto dell'incidenza percentuale dei costi sostenuti. L'appellata società eccepiva in primis che l'Ufficio era incorso in un chiaro profilo di inammissibilità dell'appello in quanto si era limitato a reiterare le proprie argomentazioni come già espresse nel grado anteriore, ed insisteva che il contraddittorio non era stato perfezionato - in quanto rinviato a data da destinarsi - con la conseguente invalidità dell'avviso di accertamento impugnato. Nel merito eccepiva le specifiche circostanze - del tutto esimenti nel caso di specie dalla applicazione dello studio di settore - che, a seguito della crisi di settore e della rescissione del contratto To., il personale era stato ridotto del 40% e il consumo di energia elettrico del 50%, mentre gli amministratori non avevano potuto corrispondersi compensi per l'anno in accertamento e, con l'aggravarsi della crisi di settore, avevano dovuto prendere la decisione di porre la società in liquidazione.

La Commissione, visti gli atti, ritiene di dover preliminarmente richiamare che sia i previ parametri previsti dalla legge 28/12/95 n.549, come attuati dal DPCM 29/1/96 e modificati dal DPCM 27/3/97, così come i successivamente ed analogamente strutturati - ovvero su base statistica ed inferenziale - studi di settore ex legge n.427/93 non possono costituire di per sé una presunzione grave, precisa e concordante a carico del contribuente. Infatti sia la sentenza n. 2891/2002 della Corte di Cassazione ha statuito e chiarito in relazione agli accertamenti basati sui parametri che " ... si tratta di presunzioni relative (che ammettono la prova contraria), il contribuente che voglia contestare il risultato delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi e di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni la validità del suo operato", sia la successiva sentenza n. 105/2003 della Consulta ha ribadito che "i parametri prevedono un sistema basato su presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito". La sentenza n. 26635 del 1/12/09 - 18/12/09 delle SSUU della Corte di Cassazione ha inequivocamente ribadito che "La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente".

Ciò richiamato in linea di diritto e di intercorsa interpretazione giurisprudenziale da parte della Consulta e del Supremo Collegio, la Commissione ritiene di non potersi esimere dall'osservare in via preliminare che l'appellante Ufficio si è appellato contro la decisione dei primi giudici senza opporre specifiche critiche alle motivazioni esposte nella stessa ma limitandosi a reiterare i propri motivi di doglianza come già esposti nel grado anteriore. Nel merito e dirimentemente ai fini della decisione della presente vertenza, la Commissione nel rigettare l'appello dell'Ufficio osserva che l'inapplicabilità al caso di specie dello studio di settore TD32U scaturisce dalle inopposte e specifiche circostanze, conseguenti alla crisi di settore ed alla rescissione del contratto del maggiore cliente, relative alla intervenuta riduzione del personale e dei consumi di energia elettrica - ut supra specificati - nel mentre gli amministratori non avevano potuto corrispondersi compensi per l'anno in accertamento e, successivamente, avevano posta la società in

liquidazione. Il rigetto dell'appello dell'Ufficio è inoltre assorbente di ogni altra istanza del contribuente proposta con appello incidentale, di conseguenza respinta.

Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, la Commissione non può che rigettare l'appello dell'Ufficio e l'appello incidentale del contribuente. Quanto alle spese procedurali, la Commissione, visto l'art. 15 del D.Lgs.546/92, condanna l'Ufficio a rifondere le spese del grado in misura di € 500,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, più accessori di legge.

PQM

la Commissione rigetta l'appello principale e incidentale. Condanna il soccombente Ufficio a rifondere le spese del grado in misura di € 500,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, più accessori di legge.